

LEGGE 5 febbraio 1992 numero 104

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Art. 4. Accertamento dell’handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.